

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

I.U.C.

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 30 del 30/07/2014
Modificato e integrato con DCC n. 22 del 29/4/2016)

PREMESSA

Imposta Unica Comunale (IUC)

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone :

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

INDICE

- CAPITOLO 1

Disciplina generale “IUC”

(Imposta Unica Comunale) pag. 4

- CAPITOLO 2

Regolamento componente “IMU”

(Imposta Municipale Propria) pag. 10

- CAPITOLO 3

Regolamento componente “TASI”

(Tributo sui servizi indivisibili) pag. 23

- CAPITOLO 4

Regolamento componente “TARI”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – norma di rinvio) pag. 32

CAPITOLO 1

Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

- Art. 1 - Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC"
- Art. 2 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'Imposta Unica Comunale "IUC"
- Art. 3 - Dichiarazioni
- Art. 4 – Strumenti di versamento
- Art. 5 - Scadenze e termini di versamento
- Art. 6 – Modalità di versamento
- Art. 7 – Riscossione
- Art. 8 – Riscossione coattiva
- Art. 9 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 10 - Deroga affidamento per l'anno 2014
- Art. 11 - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 12 – Accertamento
- Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1

(disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC")

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda l'IMU:

- a1) la disciplina delle assimilazioni ad abitazione principale;
- a2) i criteri di determinazione del valore delle aree edificabili.

b) per quanto riguarda la TASI:

- b1) le condizioni e i vincoli per la determinazione delle aliquote;
- b2) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

c) per quanto riguarda la TARI:

- c1) La facoltà, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i., per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale, di prevedere l'applicazione di una tariffa sui rifiuti, avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Nella commisurazione della tariffa può essere tenuto conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- c2) La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 2

(termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'Imposta Unica Comunale "IUC")

Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :

- a) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- b) le aliquote della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- c) le aliquote dell'IMU: che possono essere differenziate in ragione della categoria catastale, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 3

(dichiarazioni)

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune per le componenti TASI e TARI, e su modello ministeriale per la componente IMU, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre

1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Ai fini della dichiarazione relativa all'IMU restano fermi gli immobili ed i valori dichiarati o accertati per le annualità precedenti, qualora compatibili.

Art. 4

(strumenti di versamento)

Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato con le modalità previste dallo specifico Regolamento di Igiene Ambientale – Componente TARI, al quale integralmente si rimanda (Cap. 4, art. 1).

Il versamento dell'IMU è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9/7/1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché, a decorrere dal 1/12/2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 in quanto compatibili.

Art. 5

(scadenze e termini di versamento)

Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23; pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

Per il primo anno di applicazione della TASI (anno 2014) le scadenze e i termini di versamento tengono conto anche delle ulteriori disposizioni di dettaglio contenute all'art. 16 – Capitolo 3 - del presente regolamento.

Il versamento dell'IMU è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23; i soggetti passivi, pertanto, effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

È consentito il pagamento della TARI, della TASI e dell'IMU in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 6

(modalità di versamento)

Il Comune o il Soggetto che effettua la gestione del servizio rifiuti, provvedono, di norma, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per il versamento della TARI.

Il versamento dell'IMU è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote e detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

Il versamento della TASI nel 2014 è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote e detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

Per il versamento della TASI a decorrere dall'anno 2015, i comuni, rendono disponibili ai contribuenti, di norma, i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Nella impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, i soggetti passivi del tributo TASI sono comunque tenuti al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le

modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

Nel caso di accertamento, attività di esclusiva competenza comunale, riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a Euro 500,00, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato in quattro rate trimestrali.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di accertamento il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.

Art. 7

(riscossione)

La IUC è applicata e riscossa dal Comune, per tutte le sue componenti IMU – TASI – TARI, fatta eccezione per la TARI corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, art. 1 Legge 147/2013, che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e tenuto conto della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

Art. 8

(dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento)

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento da un minimo di sei e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila) il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte su modello predisposto o indicato dal Comune.

La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito, ovvero ogni altro documento utile a comprovare la situazione di difficoltà.

In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 9

(riscossione coattiva)

Ai sensi dell'art. 1, comma 163, della Legge 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento. Pertanto le somme accertate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante:

- a) Il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica 29/9/1973, n.602 e 28/1/1988, n. 43 (ruolo);

b) Sulla base dell'ingiunzione prevista dal T.U. R.D. 14/4/1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, in quanto compatibili, e comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b), il Sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del T.U. R.D. 14/4/1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'art. 42 del D. Dlgs. 13/4/1999 n. 112, e successive modificazioni.

Ai fini di cui al comma 1, lettera a), ai sensi dell'art. 1, comma 163, della Legge 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva dei tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al precedente comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

Art. 10

(deroga affidamento per l'anno 2014)

I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del contratto, la gestione dell'accertamento e la riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della legge 147/2013 ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e servizi di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011.

Art. 11

(funzionario responsabile del tributo)

Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 12

(accertamento)

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC, con riferimento alle sue singole componenti IMU - TASI, risultanti dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 471.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione IUC, con riferimento alle sue singole componenti IMU - TASI, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione della dichiarazione IUC, con riferimento alle sue singole componenti IMU - TASI, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene

acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Art. 13
(entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare che lo approva e ai sensi del comma 16, dell'art. 53 della legge 338/2000 come modificato dal comma 8, dell'art. 27 della legge 448/2001, con effetto dal 1° gennaio 2016.

CAPITOLO 2
Regolamento componente “IMU”
(Imposta Municipale Propria)

- Art. 14 - Oggetto
- Art. 15- Presupposto dell'imposta
- Art. 16- Esclusioni
- Art. 17- Esenzioni
- Art. 17 bis - Imprese di nuovo insediamento
- Art. 17 ter - Abitazioni sfitte/non locate concesse a “giovani coppie”
- Art. 18 - Determinazione delle aliquote e dell'Imposta
- Art. 19 - Base imponibile
- Art. 20 - Soggetti attivi
- Art. 21 - Soggetti passivi
- Art. 22 - Definizione di fabbricato
- Art. 23 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- Art. 24 - Riduzione fabbricati inagibili e fabbricati di interesse storico
- Art. 25 - Area fabbricabile
- Art. 26 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art. 27 - Decorrenza
- Art. 28 - Definizione di terreno agricolo
- Art. 29 - Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti
- Art. 30 - Versamenti
- Art. 31 - Dichiarazioni
- Art. 32 - Accertamento e liquidazione dell'imposta
- Art. 33 - Rimborsi
- Art. 34 - Sanzioni ed interessi
- Art. 35 - Contenzioso
- Art. 36 - Dichiarazione sostitutiva
- Art. 37 - Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili
- Art. 38 - Rinvio

Art. 14
(oggetto)

Il presente capitolo del regolamento:

1. disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU - in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i., dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
3. tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, Legge di Stabilità 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014, e delle altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta.

Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 15
(presupposto dell'imposta)

L'Imposta Municipale Propria – IMU - ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Art. 16
(esclusioni)

In via generale, sono esclusi dall'imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 15, 22, 23 e 25 del presente capitolo del regolamento e comunque gli immobili non individuati e definiti nelle fattispecie impongibili dalle norme statali vigenti.

Art. 17
(esenzioni)

Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:

- lett. b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- lett. c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- lett. d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- lett. e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- lett. f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- lett. h) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art 1 c. 58 L 208/2015, Legge di Stabilità 2016)
- lett. i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c),

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

1. Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.
2. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.

A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "immobili merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia,

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
A decorrere dall'anno di imposta 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

Art. 17 bis
(imprese di nuovo insediamento)

Il presente articolo disciplina le aliquote agevolate applicabili ai fabbricati:

- iscritti nelle categorie catastali C/1, C/3, C/2, C/6 e C/7 che siano adibiti ad esclusiva attività produttiva e/o commerciale, utilizzati per nuovi insediamenti a carattere produttivo o commerciale nell'anno 2016: direttamente dalle aziende proprietarie; dalle aziende alle quali sono stati concessi in locazione finanziaria (leasing) a titolo di locatario; dalle aziende alle quali sono stati concessi in locazione a seguito di regolare contratto di locazione;
- iscritti nelle categorie catastali gruppo D (escluso D10) che siano adibiti ad esclusiva attività produttiva e/o commerciale, utilizzati per nuovi insediamenti a carattere produttivo o commerciale nell'anno 2016, direttamente dalle aziende proprietarie; dalle aziende alle quali sono stati concessi in locazione finanziaria (leasing) a titolo di locatario; dalle aziende alle quali sono stati concessi in locazione a seguito di regolare contratto di locazione.

Per aziende o imprese di nuovo insediamento si intende l'apertura di nuova impresa o nuova unità locale, a carattere produttivo o commerciale nel territorio comunale nel periodo da 1.1.2016 a 31.12.2016. Ai fini della data di apertura verrà fatto riferimento a quanto risultante dal Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA. Sono esclusi i meri trasferimenti di azienda, le aziende sorte da operazioni straordinarie determinate da fusioni, scissioni, incorporazioni, le nuove iscrizioni determinate dalla ridenominazione della ragione sociale o da fusione. Sono altresì escluse la cessione di ramo d'azienda.

Le aliquote agevolate a favore delle imprese soggetto passivo IMU di cui al presente articolo, troveranno applicazione a condizione che venga presentato, entro il termine del 31 dicembre dell'anno di imposta al Servizio Tributi del Comune, apposita dichiarazione inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata e recante la completa ragione sociale del possessore, la data di apertura della sede legale e/o unità locale nel territorio comunale, i riferimenti catastali per i quali intende fruire dell'agevolazione, il titolo di possesso o di utilizzo dell'immobile, l'indicazione della destinazione d'uso dei locali, il numero di personale ivi impegnato.

Le aliquote agevolate dovranno essere applicate in ragione del periodo in cui gli immobili in possesso del fruitore dell'agevolazione mantengono i requisiti previsti. Alla scadenza naturale dell'agevolazione, il contribuente/soggetto passivo dovrà versare utilizzando l'aliquota ordinaria deliberata per l'anno di imposta, salvo diversa altra deliberazione del comune al riguardo, in ordine alla concessione delle agevolazioni. E' altresì fatto obbligo al soggetto passivo di comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata al Servizio Tributi (quali ad esempio cessazioni o trasferimento anticipato dell'attività ovvero concessione dell'immobile in locazione ad altro soggetto), entro i 90 giorni successivi al verificarsi della variazione stessa.

La dichiarazione sostituisce l'obbligo della dichiarazione IMU/TASI ai sensi degli artt. 31 e 36 del Cap 2 comp. IMU e artt. 47 Cap 3 comp. TASI del presente Regolamento.

Art. 17 ter
(abitazioni sfitte/non locat concesse a "giovani coppie")

Il presente articolo disciplina le aliquote agevolate applicabili alle unità immobiliari:

- abitazioni - iscritte nella categoria catastale, gruppo A (escluse le cat. A1, A8, A9 e A10), e le relative pertinenze, nel numero di una per ciascuna delle categorie C2, C6, C7, che siano sfitte/non locat e non locat da almeno un anno e che siano concesse in locazione a giovani coppie (coniugi o conviventi "more uxorio"), che abbiano costituito nucleo familiare da almeno un anno e di cui almeno uno dei componenti non abbia superato il 40 anno di età. L'unità

immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale e nella stessa i componenti del nucleo familiare vi devono stabilire la residenza e vi devono ottenere l'iscrizione anagrafica.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Le aliquote agevolate a favore dei soggetti passivi IMU, troveranno applicazione a condizione che venga presentato, entro il termine del 31 dicembre dell'anno di imposta al Servizio Tributi del Comune, apposita dichiarazione inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata e recante l'indicazione della composizione del nucleo familiare, comprensiva di cognome e nome dei componenti, il luogo e data di nascita e la data di costituzione dello stesso; i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si intende fruire dell'agevolazione, il titolo di locazione, e il fatto che l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale e i componenti il nucleo familiare vi abbiano stabilito la residenza e ottenuto l'iscrizione anagrafica.

Le aliquote agevolate dovranno essere applicate in ragione del periodo in cui gli immobili in possesso del fruitore dell'agevolazione mantengono i requisiti previsti. Alla scadenza naturale dell'agevolazione, il contribuente/soggetto passivo dovrà versare utilizzando l'aliquota ordinaria deliberata per l'anno di imposta, salvo diversa altra deliberazione del comune al riguardo, in ordine alla concessione delle agevolazioni. E' altresì fatto obbligo al soggetto passivo di comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata al Servizio Tributi (quali ad esempio cessazioni o trasferimento anticipato dell'attività ovvero concessione dell'immobile in locazione ad altro soggetto), entro i 90 giorni successivi al verificarsi della variazione stessa.

La dichiarazione sostituisce l'obbligo della dichiarazione IMU/TASI ai sensi degli art. 31 e 36 del Cap 2 comp. IMU e art 47, Cap 3 comp. TASI del presente Regolamento.

Art. 18

(determinazione delle aliquote e dell'imposta)

L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre del regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

Nella determinazione delle aliquote IMU il comune tiene conto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 dell'art.1 della legge 27.12.2013 n.147 e s.m.i., e di altre eventuali disposizioni normative comunque applicabili.

Art. 19

(base imponibile)

Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, secondo i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base agli articoli 12 e 13 del presente capitolo.

Art. 20
(soggetti attivi)

I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta dal 1° gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Art. 21
(soggetti passivi)

I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente capitolo del regolamento, i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 22
(definizione di fabbricato)

Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute

nel successivo art.12.

Art. 23

(unità immobiliare adibita ad abitazione principale)

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi in parti uguali.

Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari :

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- b) a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;

Art. 24

(riduzione per fabbricati di interesse storico, inagibili, concessi in comodato registrato)

La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire

pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

- c) dall'anno d'imposta 2016, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (art. 13, comma 3, lette 0a) così come modificato dal comma 10, art. 1 Legge 208/2015);

Art. 25

(area fabbricabile)

Per area fabbricabile si intende l'area effettivamente utilizzata o utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

In caso di residua capacità edificatoria, l'area è considerata edificabile salvo che vi sia una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente, la capacità edificatoria che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale rimuovibile a discrezione. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.

Art. 26

(determinazione del valore delle aree fabbricabili)

Il valore delle aree fabbricabili, è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504,

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 12, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e/o iscritto al catasto urbano. Le medesime disposizioni si applicano per le unità censite nella categoria catastale F/2 afferenti ai fabbricati collabenti.

Ai fini della riduzione dell'insorgenza del contenzioso tributario in materia di aree edificabili, fermo restando la determinazione della base imponibile secondo le disposizioni dei commi precedenti, nel caso di mancata conoscenza dell'effettivo valore venale del terreno, la Giunta comunale può determinare annualmente e per zone omogenee i valori venali orientativi di riferimento dei terreni edificabili.

Art. 27

(decorrenza)

Per le aree già individuate come "fabbricabili" dal PRG comunale al momento dell'istituzione dell'imposta municipale propria, e pertanto dal 1 gennaio 2012, siano esse inedificate o parzialmente edificate, l'imposta si applica dalla data della sua istituzione.

Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

Art. 28

(definizione di terreno agricolo)

Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Art. 29

(aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti)

Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.

La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine di versamento della prima rata al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);
- b) l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
- c) la permanenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale del terreno;
- d) la sussistenza dei requisiti soggettivi tali da poter richiedere l'assimilazione come terreno agricolo: il possesso della qualifica di coltivatore diretto, IAP – Imprenditore Agricolo a titolo Principale, l'iscrizione nella Previdenza Agricola;
- e) l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta.

Art. 30

(versamenti)

L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma

imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 del mese in poi, l'obbligo è in capo al cedente.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

Si considerano regolarizzati i versamenti omessi, parziali o tardivi relativi ad annualità pregresse, al di fuori dei casi sanati con ravvedimento operoso, purché il contribuente, prima che la violazione sia stata constatata o sia stato avviato il procedimento di accertamento, provveda al versamento:

- a) dell'imposta dovuta per tutti gli immobili posseduti, nei casi di omesso o parziale versamento;
- b) della sanzione ridotta pari a metà di quella prevista per omesso, parziale o tardivo versamento;
- c) degli interessi moratori sull'imposta dovuta o tardivamente versata, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, dalla data della scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento.

Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta, anche da più contitolari, per l'anno di imposizione.

Art. 31 (dichiarazioni)

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino

modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Art. 32

(accertamento e liquidazione dell'imposta)

Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

A seguito di idonea previsione normativa dello Stato, per incentivare l'attività di controllo e/o potenziamento degli uffici tributari del Comune sarà determinata con specifico provvedimento una quota delle somme effettivamente accertate e riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione, di atti e avvisi di accertamento della IUC.

Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia uguale o superiore ad € 12,00 considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

Art. 33

(rimborsi)

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00.

Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Per le aree divenute inedificabili, il rimborso spetta dall'anno in cui l'area è divenuta inedificabile ovvero dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico e la domanda di rimborso deve avvenire entro i termini stabiliti dal presente articolo.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da titoli abilitativi non ancora decaduti;
- b) le varianti agli strumenti urbanistici generali abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate derivino da provvedimenti approvati definitivamente.

Qualora risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale, delle relative varianti o dello strumento urbanistico attuativo, il rimborso avverrà in presenza di una sentenza definitiva.

Art. 34

(sanzioni ed interessi)

Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :

- a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
- b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
- c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22

Art. 35
(contenzioso)

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Art. 36
(dichiarazione sostitutiva)

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.

La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con l'indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La dichiarazione sostitutiva, inoltre, dovrà essere obbligatoriamente presentata (e registrata al protocollo in arrivo) quando dovranno essere richiesti benefici o agevolazioni tali da dar luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e per i quali non è prevista la presentazione della dichiarazione.

Art. 37
(erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili)

A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.

A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, sull'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al successivo comma 4.

A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.

A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.

A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al Comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al Comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

Art. 38
(rinvio)

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 dicembre 2013 n.147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

CAPITOLO 3

Regolamento componente “TASI” (Tributo sui servizi indivisibili)

- Art. 39 Presupposto dell'imposta
- Art. 40 Esclusioni
- Art. 41 Soggetti Passivi
- Art. 42 Base imponibile
- Art. 43 Determinazione delle aliquote
- Art. 44 Soggetto attivo
- Art. 45 Detrazioni – Riduzioni – Esenzioni
- Art. 45 bis - Imprese di nuovo insediamento
- Art. 45 ter - Abitazioni sfitte/non locате concesse a “giovani coppie”
- Art. 46 Indicazione analitica servizi indivisibili
- Art. 47 Dichiarazioni
- Art. 48 Definizione di fabbricato
- Art. 49 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- Art. 50 Area fabbricabile
- Art. 51 Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- Art. 52 Decorrenza aree fabbricabili
- Art. 53 Strumenti di versamento
- Art. 54 Scadenze di versamento
- Art. 55 Modalità di versamento
- Art. 56 Somme di modesto ammontare
- Art. 57 Accertamento e liquidazione dell'imposta
- Art. 58 Rimborsi

Art. 39
(presupposto dell'imposta)

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

Art. 40
(esclusioni)

Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli e le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 41
(soggetti Passivi)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati e le aree edificabili, di cui all'art. 39. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. **L'occupante versa la TASI nella misura del 30 %** per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 42
(base imponibile)

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

Art. 43
(determinazione delle aliquote)

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per l'anno 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dai precedenti commi 2 e 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di

imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU sulla stessa tipologia di immobili.

L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille.

Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676, 677, 678 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, Legge di Stabilità 2014, che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 44

(soggetto attivo)

Soggetto attivo dell'imposta TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili oggetto di imposizione.

Art. 45

(detrazioni – riduzioni – esenzioni)

Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni d'imposta o altre misure, relativamente alle abitazioni principali e alle altre unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi dell'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, Legge di Stabilità 2014, ricorrendo, se necessario, per il 2014, al superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille

Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, legge di stabilità 2014, e s.m.i., nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni, o altre misure agevolative, solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, da consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f) ed i) del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D. L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012 e s.m.i.

Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1-2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle

detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

A partire dall'anno di imposta 2016, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, di cui al comma 678, art. 1 della legge 147/2013 e s.m.i., fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota é ridotta allo 0,1 per cento. Il comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Art. 45 bis (imprese di nuovo insediamento)

Il presente articolo disciplina le aliquote agevolate applicabili ai fabbricati:

- iscritti nelle categorie catastali C/1, C/3, C/2, C/6 e C/7 che siano adibiti ad esclusiva attività produttiva e/o commerciale, utilizzati per nuovi insediamenti a carattere produttivo o commerciale nell'anno 2016: direttamente dalle aziende proprietarie; dalle aziende alle quali sono stati concessi in locazione finanziaria (leasing) a titolo di locatario; dalle aziende alle quali sono stati concessi in locazione a seguito di regolare contratto di locazione;
- iscritti nelle categorie catastali gruppo D (escluso D10) che siano adibiti ad esclusiva attività produttiva e/o commerciale, utilizzati per nuovi insediamenti a carattere produttivo o commerciale nell'anno 2016, direttamente dalle aziende proprietarie; dalle aziende alle quali sono stati concessi in locazione finanziaria (leasing) a titolo di locatario; dalle aziende alle quali sono stati concessi in locazione a seguito di regolare contratto di locazione.

Per aziende o imprese di nuovo insediamento si intende l'apertura di nuova impresa o nuova unità locale, a carattere produttivo o commerciale nel territorio comunale nel periodo da 1.1.2016 a 31.12.2016. Ai fini della data di apertura verrà fatto riferimento a quanto risultante dal Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA. Sono esclusi i meri trasferimenti di azienda, le aziende sorte da operazioni straordinarie determinate da fusioni, scissioni, incorporazioni, le nuove iscrizioni determinate dalla ridenominazione della ragione sociale o da fusione. Sono altresì escluse la cessione di ramo d'azienda.

Le aliquote agevolate a favore delle imprese soggetto passivo IMU di cui al punto a), troveranno applicazione a condizione che venga presentata, entro il termine del 31 dicembre dell'anno di imposta al Servizio Tributi del Comune, apposita dichiarazione inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata recante la completa ragione sociale del possessore, la data di apertura della sede legale e/o unità locale nel territorio comunale, i riferimenti catastali per i quali intende fruire dell'agevolazione, il titolo di possesso o di utilizzo dell'immobile, l'indicazione della destinazione d'uso dei locali, il numero di personale ivi impegnato.

Le aliquote agevolate dovranno essere applicate in ragione del periodo in cui gli immobili in possesso del fruitore dell'agevolazione mantengono i requisiti previsti. Alla scadenza naturale dell'agevolazione, il contribuente/soggetto passivo dovrà versare utilizzando l'aliquota ordinaria deliberata per l'anno di imposta, salvo diversa altra deliberazione del comune al riguardo, in ordine alla concessione delle agevolazioni. E' altresì fatto obbligo al soggetto passivo di comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata al Servizio Tributi (quali ad esempio cessazioni o trasferimento anticipato dell'attività ovvero concessione dell'immobile in locazione ad altro soggetto), entro i 90 giorni successivi al verificarsi della variazione stessa.

La dichiarazione sostituisce l'obbligo della dichiarazione IMU/TASI ai sensi degli artt. 31 e 36 del Cap 2 comp. IMU e artt. 47 Cap 3 comp. TASI del presente Regolamento.

Art. 45 ter (abitazioni sfitte/non locat concesse a "giovani coppie")

Il presente articolo disciplina le aliquote agevolate applicabili alle unità immobiliari:

- abitazioni - iscritte nella categoria catastale, gruppo A (escluse le cat. A1, A8, A9 e A10), e le relative pertinenze, nel numero di una per ciascuna delle categorie C2, C6, C7, che siano sfitte/non locat e non locat da almeno un anno e che siano concesse in locazione a giovani coppie (coniugi o conviventi "more uxorio"), che abbiano costituito nucleo familiare

da almeno un anno e di cui almeno uno dei componenti non abbia superato il 40 anno di età. L'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale e nella stessa i componenti del nucleo familiare vi devono stabilire la residenza e vi devono ottenere l'iscrizione anagrafica.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Le aliquote agevolate a favore dei soggetti passivi IMU, troveranno applicazione a condizione che venga presentato, entro il termine del 31 dicembre dell'anno di imposta al Servizio Tributi del Comune, apposita dichiarazione inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata recante l'indicazione della composizione del nucleo familiare, comprensiva di cognome e nome dei componenti, il luogo e data di nascita e la data di costituzione dello stesso; i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si intende fruire dell'agevolazione, il titolo di locazione, e il fatto che l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale e i componenti il nucleo familiare vi abbiano stabilito la residenza e ottenuto l'iscrizione anagrafica.

Le aliquote agevolate dovranno essere applicate in ragione del periodo in cui gli immobili in possesso del fruitore dell'agevolazione mantengono i requisiti previsti. Alla scadenza naturale dell'agevolazione, il contribuente/soggetto passivo dovrà versare utilizzando l'aliquota ordinaria deliberata per l'anno di imposta, salvo diversa altra deliberazione del comune al riguardo, in ordine alla concessione delle agevolazioni. E' altresì fatto obbligo al soggetto passivo di comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata al Servizio Tributi (quali ad esempio cessazioni o trasferimento anticipato dell'attività ovvero concessione dell'immobile in locazione ad altro soggetto), entro i 90 giorni successivi al verificarsi della variazione stessa.

La dichiarazione sostituisce l'obbligo della dichiarazione IMU/TASI ai sensi degli art. 31 e 36 del Cap 2 comp. IMU e art 47, Cap 3 comp. TASI del presente Regolamento.

Art. 46

(indicazione analitica servizi indivisibili)

Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 47

(dichiarazioni)

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 48

(definizione di fabbricato)

Il fabbricato è l'unità immobiliare iscritta al Catasto Edilizio Urbano con *l'attribuzione* di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli

adempimenti accertativi.

Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art.12

Art. 49

(unità immobiliare adibita ad abitazione principale)

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 50

(area fabbricabile)

Per area fabbricabile si intende l'area effettivamente utilizzata o utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

In caso di residua capacità edificatoria, l'area è considerata edificabile salvo che vi sia una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente, la capacità edificatoria che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale rimovibile a discrezione.

Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.

Art. 51

(determinazione del valore delle aree fabbricabili)

Il valore delle aree fabbricabili, è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504,

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 12, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e/o iscritto al catasto urbano. Le medesime disposizioni si applicano per le unità censite nella categoria catastale F/2 afferenti ai fabbricati collabenti.

Ai fini della riduzione dell'insorgenza del contenzioso tributario in materia di aree edificabili, fermo restando la determinazione della base imponibile secondo le disposizioni dei commi precedenti, nel caso di mancata conoscenza dell'effettiva valore venale del terreno, la Giunta comunale può determinare annualmente e per zone omogenee i valori venali orientativi di riferimento dei terreni edificabili.

Art. 52

(decorrenza aree fabbricabili)

Per le aree già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale al momento dell'istituzione dell'imposta municipale propria, e pertanto dal 1 gennaio 2012, siano esse inedificate o parzialmente edificate, l'imposta si applica dalla data della sua istituzione.

Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

Art. 53

(strumenti di versamento)

Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Art. 54

(scadenze e termini di versamento)

Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23. Pertanto i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

È consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato D. Lgs. 360/1998. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Per il solo anno 2014, il versamento della prima rata TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti aliquote e detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati sul sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1988, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro l'anzidetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 (uno) per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote TASI e delle aliquote IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, in caso di mancato invio della delibera entro il cennato termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso e/o la detenzione si è protratta per almeno 15 (quindici) giorni è computato per intero.

Art. 55
(modalità di versamento)

Il versamento della TASI nel 2014 è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote e detrazioni stabilite con deliberazione consiliare.

Per il versamento della TASI a decorrere dall'anno 2015, il comune rende disponibile ai contribuenti, di norma, i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Nell'impossibilità per il comune di adottare tale soluzione di semplificazione, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta, i soggetti passivi del tributo TASI sono comunque tenuti al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

Si considerano regolarizzati i versamenti omessi, parziali o tardivi relativi ad annualità pregresse, al di fuori dei casi sanati con ravvedimento operoso, purché il contribuente, prima che la violazione sia stata constatata o sia stato avviato il procedimento di accertamento, provveda al versamento:

- a) dell'imposta dovuta per tutti gli immobili posseduti, nei casi di omesso o parziale versamento;
- b) della sanzione ridotta pari a metà di quella prevista per omesso, parziale o tardivo versamento;
- c) degli interessi moratori sull'imposta dovuta o tardivamente versata, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, dalla data della scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento.

Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 56
(somme di modesto ammontare)

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 12,00 euro per imposta complessivamente dovuta e per anno d'imposta.

Art. 57
(accertamento e liquidazione dell'imposta)

Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

A seguito di idonea previsione normativa dello Stato, per incentivare l'attività di controllo e/o potenziamento degli uffici tributari del Comune sarà determinata con specifico provvedimento una quota delle somme effettivamente accertate e riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione, di atti e avvisi di accertamento della IUC.

Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia uguale o superiore ad € 12,00 considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

Art. 58
(rimborsi)

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00.

Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Per le aree divenute inedificabili, il rimborso spetta dall'anno in cui l'area è divenuta inedificabile ovvero dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico e la domanda di rimborso deve avvenire entro i termini stabiliti dal presente articolo.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da titoli abilitativi non ancora decaduti;
- b) le varianti agli strumenti urbanistici generali abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate derivino da provvedimenti approvati definitivamente.

Qualora risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale, delle relative varianti o dello strumento urbanistico attuativo, il rimborso avverrà in presenza di una sentenza definitiva.

CAPITOLO 4

Componente “TARI” – norma regolamentare di rinvio

Articolo 59 (norma di rinvio)

Dato atto che:

1. Ai sensi del comma 668 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i., i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale, possono prevedere l’applicazione di una tariffa sui rifiuti, avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.
Nella commisurazione della tariffa può essere tenuto conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. Il Comune di Piazzola sul Brenta con DCC n. 50 in data 28/11/2007 ha affidato, nelle more della costituzione dell’autorità d’ambito di cui all’art. 201 del D. Lgs. 152/2006, al Consorzio Bacino Padova Uno, le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani come individuate dalla parte quarta del medesimo decreto e dalla LR Veneto n. 3/2000.
4. In attuazione della delibera dell’Assemblea del Consorzio Bacino Padova Uno, n. 7 del 4 dicembre 2007, sono stati puntualmente individuati gli impegni in capo allo stesso Consorzio, ovvero:
 - 4a - l’adozione di un regolamento ai sensi dell’art 198, comma 2, del D Lgs. 152/2006, in coerenza con i piani d’ambito adottati ai sensi dell’art. 201, comma 3 del medesimo D. Lgs 152/2006;
 - 4b - l’individuazione degli impianti destinatari dei rifiuti prodotti;
 - 4c - l’individuazione di un soggetto gestore in concessione del servizio integrato dei rifiuti e la stipula del disciplinare del servizio con lo stesso e di ogni altro atto necessario per garantire la corretta gestione;
 - 4d - l’individuazione del gestore unico per l’area del Bacino Padova Uno, nella società ETRA Spa.
5. Il Consorzio Bacino Padova Uno, con Deliberazione Commissariale n. 8 del 26/03/2014 ha approvato il Regolamento di Igiene Ambientale per la disciplina del servizio di Igiene Ambientale e della Tariffa Corrispettiva disciplinante i principi generali della stessa e le disposizioni attinenti alla gestione dei servizi di igiene ambientali erogati nel territorio consortile comprendente, fra gli altri, anche il Comune di Piazzola sul Brenta, al quale si rinvia per ogni dettaglio e per la completa applicazione.